

## **LIQUIDI DI RICARICA: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI NOTIFICA**

Marcello Longo, Monica Mazzola, Maristella Rubbiani, Carmelo Abenavoli, Silvia Alivernini,  
Maria Antonietta Orrù, Domenico Spagnolo, Paolo Izzo  
*Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, Roma*

### **Notifica all'Archivio Preparati Pericolosi per l'immissione in commercio**

L'Archivio Preparati Pericolosi (APP) è una banca dati informatizzata sui preparati pericolosi prevista dall'art. 15 del DL.vo 14 marzo 2003 n. 65, che recepisce le Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Nell'art. 15 e all'allegato XI del suddetto decreto sono indicate le disposizioni riguardanti la messa a punto e le finalità dell'APP. Oggi le stesse previsioni sono riprese dall'art. 45 del Regolamento CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) (Europa, 2008).

L'Archivio rappresenta un punto di riferimento di primaria importanza nel quadro della prevenzione e della protezione dei consumatori e dei lavoratori esposti accidentalmente o professionalmente a prodotti chimici. In base al decreto, il responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti deve trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) alcune informazioni relative ai preparati pericolosi, compresa la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente per scopi sanitari per l'attuazione di misure preventive o curative e da adottarsi in caso di emergenza.

Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche istituito presso l'ISS è l'organo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute od in base ai loro effetti a livello fisico e chimico.

L'accesso immediato alla composizione dei preparati pericolosi è finalizzato a garantire tempi di intervento rapidi in caso di emergenze, quali intossicazioni accidentali, e rendere anche più efficaci gli interventi in materia di prevenzione. La registrazione al database è riservata alle aziende che devono comunicare le informazioni di cui al DL.vo 65/2003 e le informazioni contenute sono confidenziali e accessibili esclusivamente ai Centri Antiveneni (CAV) che rispondono ai criteri previsti per l'accreditamento da parte del Ministero della Salute.

Il DL.vo 65/2003 individua inoltre tre figure ai fini della notifica, produttore, distributore e importatore. Nel caso di notifica da parte del produttore questi ha l'obbligo di effettuarla o procedere elencando, oltre la classificazione, i suoi componenti e la relativa percentuale d'uso. Il distributore, anch'esso obbligato alla notifica, nella sezione relativa ai componenti indicherà i riferimenti avuti dal suo fornitore/produttore che sono identificati nel codice azienda, nome prodotto e codice attribuito, creando un link informatico visibile solo agli amministratori e ai CAV, garantendo in tal modo la riservatezza delle informazioni. La figura dell'importatore viene identificata come responsabile dell'immissione sul mercato.

L'attribuzione come importatore è consentita, ai fini della notifica, solo per i preparati acquistati al di fuori dal territorio europeo dove esista la difficoltà oggettiva da parte dell'acquirente italiano a sensibilizzare il produttore ad effettuare la sua notifica presso questa banca dati, pertanto la notifica verrà comunque effettuata dall'acquirente italiano sulla base

delle informazioni acquisite dalla Scheda Di Sicurezza (SDS), assumendosene la piena responsabilità.

Una volta avvenuta la registrazione, previa autorizzazione, le aziende possono effettuare le loro notifiche utilizzando il sito web tramite la funzione di editing od, in alternativa, viene consentito alle aziende che dispongono di propri archivi informatizzati di trasferire i dati richiesti in un formato compatibile con il data base di gestione dell'archivio: a tale scopo viene messo a disposizione il tracciato del record relativo al file di acquisizione dei dati.

I fabbricanti, gli importatori e i distributori devono fornire le informazioni sui preparati pericolosi immessi per la prima volta sul mercato entro 30 giorni dall'avvenuta immissione.

Tutte le informazioni relative alla banca dati sono disponibili sul sito: [www.preparatipericolosi.iss.it](http://www.preparatipericolosi.iss.it) dove è possibile anche consultare la guida tecnica per l'inserimento e la modifica delle notifiche. L'autorità competente italiana ha deciso a partire dalla fine degli anni Novanta di dare applicazione al principio introdotto dalla Direttiva sui preparati pericolosi (*Dangerous Products Directive*, DPD: Direttiva 88/379/CE), poi modificato dalla Direttiva 99/45/CE, per creare una banca dati nazionale centralizzata sui preparati pericolosi, finalizzata alla raccolta di informazioni specifiche sulla composizione.

Questo è stato l'obiettivo per consentire ai CAV di avere un accesso immediato alla composizione chimica completa di un preparato in caso di avvelenamento accidentale, al fine di adottare le misure di pronto soccorso appropriate in base alla composizione della miscela.

Lo scopo del progetto è stato, non solo per sostenere le emergenze in caso di avvelenamento presso i CAV nazionali, ma anche di fornire un nuovo strumento a supporto degli organi centrali e regionali competenti per la tutela della salute pubblica (compresi i lavoratori sul posto di lavoro), anche per la segnalazione di misure di monitoraggio e la valutazione di eventuali alert nazionali.

Il database per le informazioni (APP) è stato realizzato presso l'ISS, organo nominato seguendo i requisiti della Direttiva 88/379/CE relativa ai preparati pericolosi, successivamente modificato dalla Direttiva 1999/45/CE, relativa alla creazione di una banca dati sui preparati pericolosi in ogni paese europeo.

L'impostazione di una banca dati nazionali è in linea con i requisiti dei Regolamenti REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*) e CLP in quanto soddisfa i requisiti di cui all'art 45. del CLP.

Le informazioni memorizzate nell'archivio sono utilizzate per scopi di protezione e prevenzione del consumatore e salute dei lavoratori, e in particolare nella terapia delle intossicazioni acute.

L'iscrizione alla banca dati è obbligatoria in Italia per tutti i preparati pericolosi classificati (ad eccezione di quelli classificati solo per il comparto ambientale), in base al Regolamento CLP.

Il database contiene informazioni sui preparati pericolosi e sui detersivi (anche se non classificati come pericolosi).

L'archivio essendo completamente informatizzato mette in condizione le aziende di effettuare le loro notifiche direttamente sul web oppure mediante trasmissione di un file, conforme alle indicazioni fornite a supporto. Quest'ultima modalità permette alle aziende di notificare notevoli quantità di prodotti, naturalmente nel sistema è presente un motore di caricamento per la validazione del file e notifica di eventuali errori a mezzo mail.

I CAV autorizzati possono trovare le informazioni aggiornate in tempo reale all'interno dell'archivio.

Il DL.vo 65/2003 che ha dato attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei preparati pericolosi riporta all'art. 15 e

all'Allegato XI tutte le disposizioni relative alla creazione di una banca dati nazionale per la raccolta di informazioni sulle miscele pericolose.

Inoltre, le stesse informazioni vengono richieste anche per i detergenti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 648/2004, indipendentemente se essi siano classificati o meno come pericolosi.

Il DL.vo 65/2003 per l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi all'art. 15 "Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi" recita:

1. L'Istituto Superiore di Sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica, disciplinati dal presente decreto.
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso e i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei prodotti autorizzati o registrati come biocidi ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e classificati come pericolosi ai sensi del presente decreto, devono inviare all'Istituto Superiore di Sanità le informazioni di cui all'allegato XI secondo le modalità ivi riportate. Le informazioni così raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi.

Quindi chi è responsabile per l'immissione sul mercato nazionale di un preparato pericoloso deve inviare informazioni relative alla composizione del preparato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Queste informazioni devono essere utilizzate solo per scopi sanitari in vista di misure preventive o curative da adottare, in particolare in caso di emergenza.

Il decreto del 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2000, nomina l'ISS come organismo incaricato responsabile del database che conterrà le informazioni utili sui preparati pericolosi immessi sul mercato italiano. Tale Decreto, pubblicato dal Ministero della Salute in accordo con il Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato, specifica anche che le procedure per mantenere la riservatezza delle informazioni memorizzate nel database.

Il database rappresenta uno strumento di riferimento nel quadro della prevenzione e della protezione dei consumatori e dei lavoratori accidentalmente o professionalmente esposti a preparati chimici. L'accesso da parte dei CAV è immediato, facile e veloce e da completo accesso alla composizione chimica del preparato pericoloso permettendo tempi di intervento rapido in caso di avvelenamento accidentale, rendendo le azioni preventive più efficaci. L'attività iniziata nel 2001 con un sistema completamente informatizzato si basava su di una piattaforma client/server gestito da una pagina web dedicata ([www.preparatipericolosi.iss.it](http://www.preparatipericolosi.iss.it)), un programma scaricabile dal sito permetteva alle aziende di effettuare la notifica e inviare il file compresso in via FTP (*File Transfer Protocol*) verso l'applicazione web. La rete internet era agli esordi e pertanto molte aziende che ne erano sprovviste inviavano i dati, su supporti informatici, utilizzando per la spedizione servizi di consegna qualificati.

Dal momento che il database è nazionale, ma utilizzato anche dalle società estere che vendono i loro prodotti in Italia, la piattaforma web è disponibile sia in italiano che in inglese.

## **Accesso da parte delle imprese**

I produttori, distributori e importatori di preparati (miscele) pericolosi ai sensi del regolamento CLP, devono dare all'ISS le seguenti informazioni per ciascun preparato:

- nome o nomi o marchi di fabbrica del preparato;
- nome e indirizzo, numeri di telefono e fax, se disponibile;

- indirizzo e-mail del responsabile della notifica;
- dati inerenti alla prima immissione sul mercato, cessazione commercializzazione;
- classificazione secondo il Regolamento CLP;
- campo di applicazione e di impiego;
- tipo di confezionamento adottato;
- proprietà fisico-chimiche;
- composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;

Trattandosi di informazioni strettamente confidenziali e coperte da segreto industriale, in particolar modo la formulazione del preparato, il database non è aperto al pubblico. Ulteriori aggiornamenti delle informazioni sono necessarie al momento della modifica di composizione o di marketing.

L'accesso al sistema è concesso solo ai CAV autorizzati dal Ministero della Salute in quanto soddisfano una serie di requisiti rigorosi di cui la presenza di strutture interne che garantiscano un trattamento riservato delle informazioni accessibili consultando il database, un responsabile della struttura che comunichi il personale avente accesso e mantenga aggiornato tale elenco comunicando eventuali variazioni all'ISS.

Il campo di applicazione dell'APP è strettamente dedicato alle emergenze, il monitoraggio e la sorveglianza del mercato.

Il database è operativo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Attualmente, nove CAV nazionali hanno accesso diretto on-line al database, con una frequenza stimata di 7 volte/die di accesso.

Altri livelli di accesso sono quelli consentiti agli ispettori qualificati e autorizzati i quali hanno il permesso di consultazione del sistema solo a scopo di attività ispettiva.

Essi possono interrogare il database per verificare se e quando il prodotto è stato registrato per soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione.

Altre richieste sulle informazioni contenute nella banca dati, provenienti da Organi centrali o regionali sono solitamente concesse, caso per caso, ad esempio controlli relativi ad allerta provenienti dal sistema RAPEX, solo su richiesta ufficiale e motivata.

Fino ad oggi circa 4700 aziende sono registrate nel database, la maggior parte delle quali italiane (circa 4000), le altre provenienti da altri paesi UE (750) o extra-UE (40). Il numero totale di record (preparati) memorizzati nel database è di circa 1.500.000.

La registrazione è necessaria per tutti i preparati pericolosi che sono classificati come pericolosi, in accordo con il Regolamento CLP, per gli effetti sulla salute e per gli effetti derivanti dalle proprietà chimico-fisiche, nonché per tutti i detersivi pericolosi e non. Al momento della stesura del presente documento, circa 30.000 detersivi, 1.300.000 preparati pericolosi e 200.000 preparati non pericolosi sono presenti nel database.

Attraverso la pagina web principale l'azienda si registra e dopo le opportune verifiche di validazione, i referenti dell'APP attivano l'utenza a questo punto il sistema genera in automatico una mail di conferma della registrazione.

In questo modo l'azienda è in condizione di effettuare la notifica secondo la modalità scelta. Successivamente, viene richiesta la compilazione delle diverse pagine che contengono le informazioni richieste sul preparato, con compilazione dei moduli direttamente online.

Allo stato attuale, la verifica della completezza dei dati è effettuata in automatico in tempo reale per i campi obbligatori, in caso di caricamento massivo un motore predisposto ne verifica la completezza e la conformità, respingendo in automatico quelli non validi con mail di notifica.

Una volta che un nuovo preparato entra nel mercato italiano, l'iscrizione al database deve essere effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla prima introduzione nel mercato italiano. Un preparato che non è più commercializzato non deve essere eliminato dall'archivio, ma va

comunicata la data di fine commercializzazione nella sessione predisposta dovrà essere inserita la data di cessata commercializzazione.

Il supporto fornito alle imprese si calcola attorno alle 500 e-mail/supporto telefonico per anno (informazioni tecniche) e 400 e-mail/supporto telefonico per anno (info IT). Le sanzioni (fino a 30.000 €) sono previste qualora non vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa.

Il sistema REACH prevede già l'applicazione, in atto con il sistema ispettivo regionale, dell'indagine sulla conformità dell'applicazione della normativa relativa a questo sistema.

## **Accesso da parte dei CAV**

La consultazione delle informazioni contenute nell'APP è consentita, con accesso per via telematica e in via continuativa, solo ai CAV (attualmente 9) che sono stati considerati idonei dal Ministero della Salute. Gli amministratori della banca dati abilitano gli operatori dei CAV per mezzo di una lista di nominativi prodotta dal responsabile della Struttura di appartenenza, assegnando loro chiavi di accesso personalizzate. Gli amministratori dell'APP effettuano un monitoraggio continuo sugli accessi del personale dei CAV fornendo ogni anno una relazione dettagliata al Ministero della Salute. Di seguito si riporta l'elenco dei CAV:

- CAV Pediatrico Bambino Gesù di Roma;
- CAV dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;
- CAV Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli;
- CAV Policlinico Umberto I di Roma;
- CAV Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – CAV U.O. Tossicologia Medica di Firenze;
- Centro Nazionale di Informazione Tossicologica di Pavia;
- CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;
- CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

## **Futuri sviluppi**

Dal gennaio 2012, la Commissione ha effettuato una revisione per valutare la possibilità di armonizzare le informazioni richieste, compresa la creazione di un formato comune per la presentazione delle informazioni da parte di fabbricanti, degli importatori e gli utilizzatori a valle di preparati pericolosi.

Sulla base di questa revisione, e previa consultazione con le parti interessate, quali l'Associazione europea dei CAV e tossicologi clinici (EAPCCT), la Commissione sarà presto in grado di adottare un regolamento che modificherà il Regolamento CLP per armonizzare le richieste da fornire ai diversi sistemi nazionali.

Il primo passo è stato l'individuazione di un Set base di dati considerato essenziale dalla Associazione europea dei CAV e dai tossicologi clinici, nonché la condivisione dei risultati attraverso studi di impatto e attraverso numerosi workshop organizzati dalla Commissione.

Questo formato comune (che comprenderà il codice di identificazione della formula e del prodotto) sarà formalmente adottato per soddisfare le esigenze di tutte le banche dati nazionali, evitando così all'industria l'obbligo di compilazione di format diversi per le diverse banche dati nazionali.

## Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica: analisi dei dati notificati all'APP

Dall'analisi dei prodotti e degli aromi notificati all'APP risultano essere registrati un totale di 2684 prodotti suddivisibili in 10 categorie aromatiche prevalenti. In Tabella 1 vengono riportate le prevalenze dei liquidi di ricarica registrati in APP, aggregati tra loro in base alla tipologia di aroma. Nelle tipologie di aroma al di sotto del 2% del totale dei prodotti notificati all'APP, sono stati considerati aromi come Coca Cola, biscotto, caramella balsamica, nocciola, mandorla, fiori di Bach, e liquido base.

**Tabella 1. Prevalenze percentuali aromi dei liquidi di ricarica registrati in APP**

Aroma	% aromi registrati in APP
Tabacco	42,1
Fruttate	18,9
Menta	5,7
Caffè	4,9
Cioccolato	4,9
Liquore	4,4
Misti (ex. Cioccolato + menta)	3,6
Vaniglia	3,3
Liquirizia	4,6
Altro*	7,7

\*Dato aggregato delle tipologie di aroma inferiore al 2% del totale dei prodotti notificati.

## Banca dei prodotti del tabacco

Il DL.vo 184/2003, che recepisce la Direttiva 2001/37/CE, impone ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco di presentare, annualmente, gli elenchi di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco con le loro quantità, suddivisi per marca e tipo.

Nell'art. 7 vengono prescritte le informazioni che ogni fabbricante/importatore deve inviare alle autorità nazionali individuate.

“I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), trasmettono al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella loro fabbricazione con le relative quantità, suddivisi in base alla marca e al tipo.

All'elenco è allegata una dichiarazione che giustifichi l'impiego nei prodotti di tali ingredienti, ne indichi la funzione e ne specifichi la categoria. L'elenco è, inoltre, corredato dai dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti ai singoli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto, tra gli altri, anche degli effetti di dipendenza. L'elenco è compilato secondo l'ordine decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto.”

La Direttiva non ha dato indicazioni su quali dati e in quale modalità i dati dovevano essere trasmessi pertanto l'Europa, successivamente, ha pubblicato una linea guida “Reporting on tobacco product ingredients” di supporto a questa attività (Commissione Europea, 2007).

Le informazioni che vengono trasmesse dai fabbricanti e dagli importatori riguardano gli ingredienti, le loro quantità e la funzione per cui l'ingrediente è aggiunto.

Riportiamo l'elenco delle funzioni codificate nella linea guida "Reporting on tobacco product ingredients":

- esaltatore delle proprietà additive (incluso esaltatore delle proprietà additive della nicotina);
- adesivo;
- legante;
- diluente;
- colore;
- agente modificatore di combustione;
- fibra;
- filler (riempitivo);
- componente filtro;
- materiale di filtraggio;
- sapore;
- umettante;
- sostanza plastificante;
- conservante;
- sostanze che agevolano la lavorazione;
- solvente;
- agente di incollaggio;
- esaltatore del fumo;
- modificatore colore fumo;
- modificatore odore fumo;
- aromatizzanti;
- altro.

Si può notare l'ampia gamma di funzioni presenti, la finalità principale della raccolta di questi dati è quella di favorire la diffusione al consumatore per un uso informato dei prodotti a base di tabacco.

Il Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato una banca dati che rende fruibili le informazioni raccolte in Italia.

Alla banca dati si accede dall'indirizzo web: [www.ingredientiprodottideltabacco.it](http://www.ingredientiprodottideltabacco.it), dove è possibile trovare i prodotti commerciali presenti sul territorio nazionale e per ogni prodotto una scheda con tutte le informazioni presentate.

Il nuovo DL.vo 6/2016 che recepisce la Direttiva 40/2014, preso atto della presenza sul mercato delle sigarette elettroniche e della necessità di regolamentare anche questo settore, ha previsto all'art. 21 la trasmissione degli ingredienti anche per questi prodotti:

1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del DL.vo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal DL.vo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto della categoria stabilita dall'art. 62-quater del DL.vo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica effettuano una notifica al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica è presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica.

3. A seconda che il prodotto sia una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le seguenti informazioni:
- a) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore nell'Unione europea;
  - b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi;
  - c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza;
  - d) informazioni sulle dosi e sull'assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili;
  - e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di ricarica;
  - f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante che il processo di produzione assicura la conformità ai requisiti del presente art.;
  - g) dichiarazione attestante la piena responsabilità del fabbricante e dell'importatore riguardo alla qualità e alla sicurezza del prodotto, quando è immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.”

La Commissione europea consapevole delle carenze e difficoltà di comunicazione tra i fabbricanti/importatori e gli Stati Membri nonché delle evoluzioni informatiche avvenute nel periodo trascorso dalla precedente Direttiva ha deciso di definire degli standard per ogni singola informazione oggetto di comunicazione nonché di realizzare una piattaforma informatica europea dove ogni fabbricante invierà i suoi dati.

I dati saranno verificati, controllati e accettati dall'Europa, successivamente ogni Stato Membro potrà acquisire elettronicamente i suoi dati così da elaborarli per permettere la divulgazione ai consumatori di tutte le informazioni.

## Bibliografia

- Europa. Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 127/1 del 29.4.2014
- Europa. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 353/1 del 31.12.2008
- Europa. Reporting on tobacco product ingredients - practical guide. Brussels, Maggio 2007. SANCO C6 TPE/ub D(2007) 360206
- Italia. Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. *Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14.04.2003
- Italia. Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184. Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco. *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23.07.2003
- Italia. Direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. *Gazzetta ufficiale* n. L 187 del 16.07.1988